

Regione Piemonte, regolamento norme sicurezza lavori in copertura

6 GIUGNO 2016

Sicurezza lavori in copertura.

Publicato sul Bur Regione Piemonte del 26 maggio 2016 n.21 il decreto del 23 maggio 2016 **Regolamento regionale recante Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura** (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20). Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R.

Regolamento

Il regolamento, fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, riporta norme regionali per disciplinare le misure di sicurezza e le misure preventive da applicarsi ai lavori in copertura, alla manutenzione della copertura stessa e ai lavori riguardanti gli impianti tecnologici da installare sulla copertura o che comportino l'accesso e il transito in quota.

È stato pubblicato in **attuazione** dell'articolo 15, comma 7 della [Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20](#) ("art. 15 *Norme in materia di sicurezza* 1. In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.") e il **riferimento nel titolo "Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R"**, riguarda lo stesso regolamento pubblicato la settimana precedente, che per errori di compilazione è stato necessario riproporre in forma rivisitata.

Ambiti di applicazione (art.3) del regolamento sono **la progettazione e la realizzazione di interventi sia privati che pubblici che interessino "coperture con falda inclinata o piana e con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante almeno per la porzione di copertura interessata"**. E per interventi si intendono: **nuova costruzione, manutenzione straordinaria e ordinaria e varianti in corso d'opera, impianti solari termici o per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**. Per tali ambiti il regolamento definisce requisiti tecnici e operativi per la misure di sicurezza, documenti da presentare per la progettazione e attestazioni necessarie.

Sono **esclusi** dagli ambiti di applicazione:

- a) gli interventi che interessano le coperture, sia pubbliche che private, con tetto a falda inclinata o piano, che presentano un'altezza alla linea di gronda **inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al suolo**;
- b) le opere di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001 che non prevedono interventi strutturali sulla copertura, salvo l'esecuzione contestuale di opere rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e d);
- c) interventi su coperture piane o a falda inclinata già dotate di dispositivi di protezione collettiva, con idonee caratteristiche nel rispetto della normativa vigente, a difesa dei bordi nonché delle eventuali aree non calpestabili;
- d) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non superiore ai 90 giorni".

Adempimenti

Progettazione, percorsi, accesso alla copertura, transito. Il provvedimento riporta indicazioni riguardanti l'edilizia pubblica, privata e alcune riguardanti l'edilizia libera (articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del [Dpr 380/2001](#)).

Si parla di predisposizione e contenuti dell'**ETC Elaborato tecnico della copertura** (aggiornamento, integrazione con il fascicolo dell'opera, fine lavori, messa a disposizione per interventi successivi o ispezione); criteri generali di progettazione, percorsi per l'accesso alla copertura (dimensioni, segnalazione ostacoli, illuminazione, scale, ascensori, apparecchi di sollevamento, ponteggi); accesso alla copertura (punto di accesso interno, riconoscibilità, cartellonistica, ancoraggi). Quindi il transito e l'esecuzione dei lavori (elementi protettivi, scelta degli elementi protettivi).

Buone pratiche, edilizia libera. Allegato II del regolamento e previste dal suo articolo 11 troviamo le buone pratiche che riguardano gli interventi previsti dall'articolo 5 del Regolamento stesso, commi 4, 5, e 6 ("**4**) Per gli interventi pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e comma 2 lettera a) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2 nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2. **5**) Per gli interventi pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), da attuarsi in regime di attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) del d.p.r. 380/2001, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'articolo 11 comma 3, nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2. **6**) Per gli interventi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d), previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 380/2001, che non prevedono opere strutturali sulla copertura, subordinati al rilascio o all'efficacia dell'istanza, la conformità dell'intervento alle misure preventive e protettive necessarie è garantita dalle previsioni di cui all'articolo 11 comma 4 nel rispetto dei contenuti di cui all'Allegato 2").

Così le buone pratiche: "Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria non strutturale della stessa, o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a), comma 2 lettere a) e d) del Dpr 380/2001, anche qualora previsti nell'ambito di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) del Dpr 380/2001, in attuazione di quanto previsto all'articolo 5 comma 4,5 e 6 e all'articolo 11 del regolamento, **il presente allegato dovrà essere sottoscritto dall'interessato e dall'esecutore dell'intervento** in esame per l'attuazione delle misure ivi previste, prima dell'inizio dello stesso, fermo restando gli obblighi di cui al Dlgs 81/2008. Tale allegato **dovrà essere trasmesso contestualmente** alla comunicazione di inizio lavori, se prevista, o all'inoltro dell'istanza, ed eventualmente ritrasmesso in quest'ultimo caso in sostituzione del precedente con la fine lavori. La successiva custodia rimane a carico del committente/intestatario e, in caso di passaggio di proprietà, tale Allegato è consegnato al nuovo proprietario o altro soggetto responsabile della gestione e manutenzione dell'immobile".

In **Allegato I sono invece riportati** i moduli per la Relazione tecnica, l'Elaborato tecnico copertura, la Dichiarazione di conformità, il Registro di spedizione e manutenzione.

Infomazione e **formazione**. L'articolo 12 in chiusura ricorda come, in ogni caso "I lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di prevenzione e protezione sulle coperture nonché all'utilizzo delle stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi tecnici sulle coperture, **devono essere adeguatamente informati, formati ed addestrati** con particolare riferimento al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta dall'alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 del D.lgs. 81/2008".

Entrata in vigore del provvedimento è il **25 luglio 2016**.